

## TORNATA DEL 31 MARZO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Omaggi — Surrogazione di un commissario pel monumento da erigersi al Re Carlo Alberto — Relazione sui progetti di legge per l'approvazione di crediti supplementari ai bilanci 1851-52, e residui 1850-51 e retro — Discussione del progetto di legge per il riparto delle spese pecuniarie — Osservazioni sull'articolo 1° dei senatori Della Torre, Jacquemoud, Giacinto di Collegno e Alfieri — Risposta del ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 1 al 5 — Interpellanze dei senatori De Margherita, relatore, e Alfieri — Schiarimenti del senatore Siccardi — Dichiarazione del ministro delle finanze — Discussione e adozione dei progetti di legge per l'approvazione dei crediti supplementari ai bilanci 1851-52, e residui 1850-51 e retro — Presentazione di due progetti di legge: per divieto di concedere titoli e gradi a chi non ne è effettivamente investito; per la concessione alla società dello stabilimento agrario Vittorio Emanuele di disseccare lo stagno di San Gavino in Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

**GIULIO**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Debbo render conto al Senato di alcuni omaggi fattigli:

Dal signor Antonio Casati, di un suo scritto intitolato: *Milano e i Principi di Savoia*;

Dal signor avvocato Chiaves, di un suo libro intitolato: *Il giudice del fatto negli Stati Sardi*;

Dal signor intendente generale della divisione amministrativa di Novara, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale.

Do pure conoscenza al Senato di due lettere dei senatori Serra e Di Castagnetto, i quali per motivi urgenti di famiglia chiedono un congedo di un mese.

(Il Senato lo accorda.)

Lo stesso signor senatore Di Castagnetto, contemporaneamente restituisce il mandato che ebbe dal presidente, onde rappresentare il Senato nella Commissione stata instituita per il monumento da erigersi in memoria del magnanimo Re Carlo Alberto.

Il presidente, valendosi della facoltà che la legge gli concede per la surrogazione di questo suo commissario, a tale ufficio ha eletto il signor senatore cavaliere Giacinto di Collegno.

**RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI CREDITI SUPPLEMENTARI DEI BILANCI 1851 AL 1852, E RESIDUI 1850, 1851 E RETRO.**

**PRESIDENTE.** La parola è al signor senatore Quarelli, relatore dei progetti di legge per l'approvazione di crediti supplementari dei passati bilanci.

**QUARELLI**, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° volume *Documenti*, pag. 1361.)

**PRESIDENTE**. Il rapporto di cui si è udita lettura è stato già preventivamente dato alle stampe, e perciò trovasi distribuito a mani dei signori senatori. Trattandosi dunque di una legge, la quale pare non debba dar luogo a grave discussione, io propongo alla Camera che voglia consentire che, se rimarrà tempo dopo la discussione dell'altra legge, la quale trovasi all'ordine del giorno, si passi immediatamente anche alla discussione di questi due progetti di legge.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIPARTO DELLE PENE PECUNIARIE.**

**PRESIDENTE**. La legge cadente in discussione (il rapporto sulla quale è pure già stato dato alle stampe preventivamente e distribuito ai signori senatori) è la seguente. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1424.)

Io dichiaro aperta la discussione generale.

Se non chiedesi la parola, ne proporrò la chiusura.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò lettura dell'articolo 1°:

« Il provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle autorità giudiziarie si divide come segue:

« Un quarto al municipio del luogo dove fu commessa la trasgressione, per la quale è pronunciata la pena pecuniaria.

« Gli altri tre quarti all'erario nazionale. »

**DELLA TORRE**. Je ferai une simple observation: il y a dans la ville de Turin une institution, je ne dirai pas pieuse, mais bienfaisante, qui est fort utile à la classe ouvrière; je veux parler de l'Albergo di Virtù. L'Albergo di Virtù a été créé il y a plus de trois siècles par nos Souverains, qui l'ont doté. Une de leurs dotations consiste en une certaine part dans les amendes; cela ne regarde pas précisément la seule ville de Turin; les Sardes, les Niçards, les Savoyards, peuvent entrer dans cet établissement; et si je suis bien informé, on tient un registre sur lequel on inscrit les demandes et la date de ces demandes; quand il y a une place, celui dont l'inscription est la plus ancienne est admis, pourvu toutefois qu'il remplisse les conditions nécessaires. Comme cet établissement doit en grande partie son existence à une portion du produit des multes (c'est le dixième), il ne faut pas qu'il en soit privé tout à coup. S'il en était privé, il en résulterait que cet établissement, dont l'utilité est incontestable, tomberait immédiatement. L'article de loi en discussion ne fait à cet égard aucune réserve; il attribue à la ville le quart des amendes et au Gouvernement les trois quarts; ainsi il ne restera rien pour l'Albergo di Virtù, à moins que le Gouvernement n'y ait pourvu d'une autre manière.

**CAVOUÉ**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Si vous désirez quelques explications sur cet article, je m'empresserai de vous les donner.

Il Governo aveva pensato di attribuire all'Albergo di Virtù quella parte delle multe, le quali mercè il nuovo principio avrebbero dovuto cadere a beneficio della città di Torino; tuttavia parve all'altra Camera del Parlamento che non sarebbe stato opportuno l'introdurre una disposizione affatto eccezionale riguardo all'Albergo di Virtù per la città di Torino. Ciò non ostante il Governo ebbe, all'occasione di questa

modificazione, a dichiarare altamente come egli riputasse quest'Albergo stabilimento utilissimo e meritevole dell'interesse suo.

Io sono poi d'avviso collo stesso onorevole preopinante che l'Albergo di Virtù non è opera prettamente municipale, poichè in esso trovansi ricoverati giovani delle altre provincie dello Stato, e perciò ha un carattere misto. Egli è certo che la città di Torino trae da quest'Albergo maggior profitto di quello che ne traggono le altre provincie dello Stato; quindi parrebbe opportuno, in un riordinamento, che alle spese di questo stabilimento avesse a concorrere per una parte la città di Torino e per un'altra fors'anche lo Stato.

La parte delle multe che cadeva a profitto dell'Albergo di Virtù non costituiva la principale delle sue rendite; essa era molto variabile perchè era una parte aliquota del 10 per cento sovra una certa categoria di tassa.

Fatta una media sovra il provento di questa, presa su dieci anni, essa ascende a 20,000 lire circa.

Se questa somma, come è probabile, è necessaria onde lo stabilimento possa procedere regolarmente, io penso che essa gli dovrà essere somministrata, come dissi, parte dalla città e parte dal Governo. La città potrà fare tanto più questo sacrificio, in quanto che può ora disporre del quarto delle multe che prima non percepiva.

Ora poi credo che sarà opportuno di cogliere questa circostanza per vedere se sia possibile d'introdurre qualche miglioramento nell'Albergo di Virtù, se non dal lato economico, almeno dal lato industriale, perchè per questo rispetto esso parmi non corrisponda del tutto alle sapienti intenzioni del suo fondatore.

**JACQUEMOUD**. Le Gouvernement est certainement convaincu de la nécessité d'ouvrir des asyles aux aliénés, afin qu'ils puissent y recevoir les soins que leur état exige. Or l'hospice des aliénés en Savoie (dont les premiers fondements sont dus à la libéralité d'un citoyen généreux, qui a répandu tant de bienfaits dans sa terre natale), n'aurait pu acquérir un développement suffisant, si le Gouvernement ne fût venu à son secours, en lui abandonnant une partie des amendes. Maintenant je demanderai à M. le ministre des finances s'il s'est préoccupé de la position qui sera faite à cet établissement par la loi en discussion. Comment remplacera-t-on la portion des revenus dont il va être privé? Le produit des amendes qui lui étaient attribuées formait sa principale ressource; il faudra que le Gouvernement songe à y suppléer par quelque autre voie, afin qu'on ne soit pas obligé de recueillir, comme autrefois, les fous dangereux dans les prisons judiciaires.

Il s'agit d'un devoir prescrit par l'humanité, et qui intéresse au plus haut point la sécurité publique.

**CAVOUÉ**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Certamente il Governo si è preoccupato delle condizioni in cui si trova l'ospizio dei mentecatti di Savoia; ma nullameno non ha creduto che si potesse mantenere un regime eccezionale per quelle provincie. Se in seguito al nuovo riparto delle multe quello stabilimento avrà bisogno di sussidii, ricorrerà alle provincie, alle divisioni, pel beneficio delle quali è stabilito.

La parte che gli era attribuita non viene già erogata a beneficio dello Stato, ma bensì a quello dei comuni, quindi i comuni, riuniti in provincie, concorreranno per quel tanto che ricevono al totale riparto delle multe. Parve al Governo più regolare, più consentaneo ai principii che una massima uniforme fosse applicata in tutte le parti dello Stato pel riparto delle multe e pene pecuniarie.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** Il ministro parlava testè di venire in soccorso dell'Albergo di Virtù, qualora le perdite alle quali dovrà soggiacere per la presente legge lo impedissero di progredire più oltre negli atti di beneficenza. Io gli farò osservare che la somma della quale verrà privato quest'Albergo non è veramente tale che impedisca l'andamento del medesimo. Questa somma si residuerà in media dalle dieci alle dodici o tredici mila lire all'anno. Il mantenimento degli allievi costa 260,000 lire in media all'anno, sicchè sarebbero circa cinquanta individui che dovrebbero essere, non dirò espulsi, ma ritirati dall'Albergo, qualora questo venga veramente ad essere privo di quelle 13,000 lire all'anno.

Spero che il Ministero troverà la cosa bastantemente seria per provvedere fin d'ora a che l'Albergo non debba espellere questi individui; giacchè se la legge viene adottata, come ben suppongo, si troverebbe esso privato dei mezzi necessari per coltivare quest'opera di beneficenza.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** Non posso che rinnovare le già fatte dichiarazioni, cioè che il Governo si preoccupa delle condizioni dell'Albergo di Virtù; credo che introducendovi qualche miglioramento si potrà forse ottenere eguale e maggiore risultato, forse con minore spesa. Ma quando occorresse il bisogno di mantenere la spesa che si fa in oggi, il Governo cercherà di eccitare il municipio, ed anche, ove il caso lo richiegga, di venire in sussidio di questo utile stabilimento.

**ALPIERRE.** Osserverò che forse non bisogna far gran conto sul sussidio che possa venire a quest'istituzione benemerita dal municipio, perchè, se non isbaglio, questo già concorre per una somma anche notevole, della quale si trova gravato nella restituzione che gli è stata fatta dei suoi dazi. Ora il municipio si troverà in una posizione veramente singolare riguardo all'Albergo di Virtù se si dà seguito a ciò che proponeva il ministro. Da una parte esso deve contribuire per quella somma ond'è stato gravato, come io diceva, nella restituzione dei dazi, perchè istituzione municipale; dall'altra si verrebbe a farlo pagare perchè non è istituzione municipale, provenendo questo fondo, che si vorrebbe ch'esso corrispondesse, dalle multe riscosse su tutto lo Stato.

È da osservare poi che questa largizione del quarto che si farà dal municipio di Torino non è tale che lo possa mettere nel caso di essere molto generoso coll'Albergo di Virtù, poichè vediamo che il decimo delle multe costituiva una somma di circa 12,000 lire. Dieci volte 12,000 lire faranno 120,000 lire; il quarto di queste 120,000 lire sarebbe di 30,000 ove tutte le multe andassero all'erario. Saranno dunque 30,000 lire da dividere su tutti i municipii dello Stato. Forse una parte maggiore ne toccherà alle città più cospicue, epperò al municipio di Torino; ma tuttavia, ripeto, questa parte cospicua non lo sarà tanto da permettere al municipio stesso di essere largo quanto vorrebbe verso questa istituzione certamente meritevole.

Quindi io credo che in nessun modo converrà che il Governo (se non vuole che questa istituzione perisca, come dichiarò di volerla mantenere ed anche favorire) la lasci priva de' suoi appoggi; converrà anzi che pensi a supplire coi propri mezzi a ciò che le occorre.

Io desidero che le strettezze dell'erario non siano tali che rendano incompatibili questi favori accordati all'istituzione di cui si tratta colle altre necessità dello Stato.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** L'onorevole senatore Alfieri dice che la città di Torino si troverà in una condizione singolare, poichè essa già concorre alle spese dell'Albergo di Virtù in forza della con-

venzione che seguì tra lo Stato ed il municipio medesimo quando gli si restituirono i dazi, ed ora si verrebbe a chiedere il suo concorso in surrogazione dello Stato per la parte che veniva corrisposta dall'erario, poichè le multe, che si abbandonerebbero, sono in modo indiretto un sussidio dello Stato, in quanto che esso è stabilimento d'interesse generale.

Io farò avvertito l'onorevole preopinante che egli non ha tenuto conto bastante del beneficio che sarà per ridondare alla città di Torino; egli ha istituito un calcolo dietro la somma che era percepita dall'Albergo di Virtù, e ha detto che se questo incassava 12,000 lire dal decimo delle multe, l'ammontare complessivo era solo di lire 120,000; ma egli non ha notato che l'Albergo non aveva il diritto su tutte le multe, ma solo sopra alcune categorie.

La legislazione intorno al riparto delle multe è complicatissima.

Vi sono, credo, non meno di 40 o 50 riparti diversi, cosicchè si è dovuto compilare un fascicolo, e quasi un libro, onde fare un manuale per metterlo sott'occhio dei contabili. L'Albergo non concorreva se non in una categoria. La somma totale ripartita negli stati del bilancio ascende quasi a lire 400,000.

In seguito ai risultati dell'anno scorso si è portata a lire 180,000 nel bilancio passivo delle finanze la somma che in restituzione si corrispondeva secondo l'antico sistema, sia a titolo di gratificazione, sia a titolo di sussidii alle opere pie; cosicchè il quarto, lungi dall'essere solo di lire 30,000 (come risulterebbe seguendo la supposizione dell'onorevole preopinante) sarà invece per lo meno di lire 100,000. Su questo 100,000 lire è probabile che la città di Torino, sede dei magistrati e dove sono più frequenti le contravvenzioni, parteciperà per una somma forse non minore di quella che era erogata a beneficio dell'Albergo.

Non dico che la città di Torino abbia da corrispondere la intera somma; ma qualora avesse da aumentare il sussidio che dà all'Albergo, io non credo che le finanze della città sarebbero poste in pericolo.

Essa aveva già acconsentito a pagare, se ben mi ricordo, lire 15,000 quando le si restituirono i dazi che ora essa sta per ampliare; parmi perciò che possa aumentare il sussidio. Il Governo abbandonò a beneficio della città i dazi, ed era giustizia; pur troppo le finanze dello Stato saranno costrette all'abbandono della tassa commerciale alla città, e questo sarà un nuovo beneficio per lei; e mi sembra che a confronto di ciò, quando la città aumentasse di 6 o 7 mila lire il sussidio che corrisponde per uno stabilimento, che in definitiva torna a suo vantaggio (imperocchè gli operai educati nell'Albergo rimangono in Torino e concorrono a sviluppare e promuovere l'industria della capitale), nessuno potrebbe accagionarla di sprecare i denari dell'erario municipale.

**PRESIDENTE.** Non resta che a porre ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, si alzi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 2. Il quarto assegnato al municipio sarà dal Consiglio comunale erogato in opere di pubblica beneficenza. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le pene pecuniarie pronunciate dal magistrato di Cassazione, per l'editto e regolamento 30 ottobre 1847 sono riserbate all'erario nazionale.

« Quelle pronunciate dai Consigli di disciplina per la legge 4 marzo 1848 spettano al rispettivo municipio, il quale debbe pagare le spese di cui possa occorrere l'anticipazione per la istruttoria dei relativi procedimenti.

« Quelle pronunciate per violazioni dei regolamenti di po-

lizia urbana o rurale, stanziati dai comuni, spettano al rispettivo municipio. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le pene pecuniarie pronunziate dai Consigli di disciplina della milizia nazionale sono paragonate alle contribuzioni dirette per quanto concerne ai ruoli, ai reclami in via amministrativa e di contenzioso amministrativo, ai modi ed alle spese di riscossione. »

(È approvato.)

Art. 5. Nulla è innovato circa il riparto delle pene pecuniarie stabilite dalle leggi e regolamenti sopra le gabelle, i dazi, le poste ed il marchio dell'oro e dell'argento. »

(È approvato.)

« Art. 6. Sono abrogate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti contrarie alla presente. »

**DE MARGHERITA, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

**DE MARGHERITA, relatore.** Il Senato avrà scorto nella relazione, che se nell'ufficio centrale non era sorta opinione favorevole ai denunziatori per avere una parte nelle pene pecuniarie, era sorta bensì in favore degli accertanti, di quelli cioè che con maggiori cure, con una diligenza straordinaria avevano giovato al fisco per l'accertamento del fatto, al quale era poi succeduta la condanna ad una pena pecuniaria.

Si trovò un'essenziale differenza tra la condizione dei denunziatori, i quali non debbono, secondo i principii della buona morale, essere allettati alla denuncia per mezzo del guadagno loro promesso, e la condizione di coloro che, quantunque abbiano solo per ufficio l'obbligo di occuparsi dell'accertamento dei fatti che possono dar luogo ad una condanna a pena pecuniaria e non abbiano allettamento di guadagno, tuttavia procedono con somma diligenza nell'adempimento di questo loro ministero, e sono vera causa di guadagno alla finanza.

Malgrado ciò l'ufficio non avvisò dover insistere pel ricollocamento nella legge degli accertanti, onde dar loro una parte sul riparto delle pene pecuniarie, in quanto che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, compiaciutosi di intervenire nel seno dell'ufficio stesso, dichiarò essere suo pensiero di guiderdonare questa maggiore diligenza mercè gratificazioni.

Propostagli l'obbiezione che cotali gratificazioni possono dal lato del Governo dar luogo in qualche caso all'arbitrario, egli la faceva cessare, dichiarando che la distribuzione delle medesime sarebbe fatta in dipendenza di un regolamento, anzi di un decreto reale.

L'ufficio centrale desidererebbe che l'onorevole signor presidente del Consiglio dei ministri si compiacesse di rinnovare questa dichiarazione, la quale fu causa del mantenimento della legge quale dal ministro era stata formolata alla Camera elettiva.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Alfieri.

**ALFIERI.** Poichè dall'onorevole relatore si porge occasione al ministro di una dichiarazione, io desidero egualmente porgergliene una simile, prendendo però la questione sotto altro aspetto.

Nel sistema delle nostre leggi repressive, siccome appunto si attribuiva ai denunziatori una parte delle multe a cui andavano soggetti i delinquenti, così non si poté nella legge introdurre un'altra disposizione, che ha la sua efficacia e che nei paesi dove non vige lo stesso sistema di applicazione delle multe, è un vantaggio con beneficio del pubblico e nell'interesse della legge stessa.

Questa disposizione consiste nella fede che si attribuisce in giudizio ai verbali degli uffiziali od impiegati sia per le cose forestali, sia per le cose stradali ed anche in altra materia. Infatti non era cosa ragionevole che laddove una parte del beneficio della condanna andava a pro del denunziatore, si prestasse al denunziatore quella stessa fede che gli si presta quando non ha interesse veruno.

Ora mi pare che venendosi a sopprimere quell'allettamento che poteva dare una maggiore efficacia alla repressione, si dovrebbe per altra parte cercare di compensare il merito di quest'azione dando, come si fa, per esempio, colla legge francese, maggior credito agli atti verbali dei varii...

**SICCARDI.** Domando la parola.

**ALFIERI.** ... dei varii impiegati di polizia, di sorveglianza, cosicchè facciano fede secondo il grado e secondo i casi sino a prova contraria ovvero fino ad iscrizione in falso. Questa cosa non si può di certo fare in un momento, perchè si tratterebbe di supplire ad una mancanza che si verificherà in molte leggi repressive; parmi però ben fatto che il Governo la conosca e l'abbia presente, onde provvedere ogniqualvolta se ne dia l'opportunità.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Siccardi.

**SICCARDI.** Nel sistema attuale di legislazione è già stabilito che i verbali di polizia giudiziaria, tra cui sono anche le guardie forestali e le campestri, come anche i verbali dei carabinieri reali e dei gabellieri, facciano fede sino a prova contraria.

Quanto all'imitare la legislazione francese, la quale relativamente ad alcune contravvenzioni e ad alcuni agenti attribuisce ai verbali non solo la forza di far piena prova sino a prova contraria, ma di dar fede autentica al fatto della contravvenzione sino all'iscrizione in falso, questo principio, dico, adottato nella legislazione francese, non generalmente per tutti gli uffiziali che entrano nella classe della polizia giudiziaria, ma solo per alcuni di tali agenti, questo principio, dico, la legislazione patria non volle accoglierlo mai, in considerazione precisamente dei gravissimi inconvenienti che ne possono risultare.

Quando un verbale fa semplicemente fede in giudizio sino a prova contraria, la prova contraria è sempre salva, ed è libera, assolutamente libera la difesa: quando invece un verbale ha fede veramente autentica, allora la prova contraria rimane esclusa, la difesa ne diviene gravemente incagliata, e si può dire totalmente impedita; e chi vuole impugnare la fede autentica del verbale è obbligato a rendersi egli stesso attore, e ad iscriversi in falso contro l'autore del verbale.

Certamente nell'attuale legislazione, in cui i denunziatori e gli accertanti partecipano ad una parte delle multe, questa disposizione del sistema francese, non solamente sarebbe stata sconvenientissima, ma illogica ed assurda, perchè qualunque di questi agenti avrebbe potuto creare a sè stesso un titolo di credito, dando fede autentica ad un verbale di contravvenzione steso da lui.

L'abolizione di questa partecipazione alle multe diminuirebbe gli inconvenienti; ma tuttavia io non potrei consigliare all'onorevole presidente del Consiglio di fare al Senato la promessa di accogliere nella patria legislazione un principio che ne fu sempre, e secondo me, giustamente, respinto.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** L'onorevole relatore ricordava come l'ufficio centrale fosse stato mosso da grave dubbio relativamente agli effetti della legge, in ordine non già ai denunziatori, ma agli accertanti i delitti e le contravvenzioni: ricordava in pari

tempo come l'ufficio centrale avendo invitato il ministro delle finanze a recarsi nel suo seno avesse ottenute dichiarazioni che valsero a dissipare i dubbi e i timori che esso aveva concepiti.

Infatti il ministro non ebbe difficoltà a riconoscere che l'effetto di questa legge sarebbe stato di modificare la condizione di alcuni agenti di polizia giudiziaria e specialmente quelli della polizia rurale e forestale.

Nello stato attuale delle cose il prodotto delle multe costituisce una parte dei mezzi d'esistenza dei guardaboschi, e malgrado di questo sussidio, che si ricava dal riparto delle multe, non si può disconoscere che sono in complesso molto male retribuiti, per cui conviene provvedervi. Io credo che ciò si possa far in due modi rispetto specialmente a questi agenti: primaieramente coll'aumentare un poco il loro stipendio, il quale è troppo tenue, ed in secondo luogo collo stabilire un fondo per le gratificazioni. In tal guisa noi non ci scosteremo gran fatto da quanto si pratica in ora, giacchè il prodotto delle multe non è dato tutto agli agenti forestali, ma viene diviso in due parti: una va all'agente accertante, l'altra è conferita in un fondo che si ripartisce poi tra gli agenti più diligenti e più bisognosi. Non so bene se vi sia un regolamento che determini il riparto di questo fondo comune, ma comun-que sia, esso vi è.

Pare a me che sarà il caso di mantenere un tale fondo comune e di regolarne il riparto a seconda delle migliori norme d'amministrazione, e nell'istesso tempo di cercare a migliorare la condizione di questi agenti, provocando per parte delle provincie un lieve aumento al loro stipendio.

In quanto ad un'altra classe di agenti, cioè quella dei carabinieri reali, io non credo che vi sia gran cosa a fare; e nel vero, il corpo dei carabinieri reali non partecipa alle multe, in media, se non per una somma di 10 od 11 mila lire.

Il Senato ben vede che questa somma ripartita sopra 3000 individui che costituiscono il corpo dei carabinieri reali non può avere una grande influenza; venne anzi osservato che quella natura di contravvenzioni che dava diritto al riparto, cioè le contravvenzioni sulla caccia ed alcune altre di minor importanza, erano appunto quelle la di cui repressione era forse meno curata dai carabinieri reali, il che prova che per quell'arma distinta lo stimolo di un guadagno pecuniario non è necessario per ottenere che essa faccia il suo dovere, e che anzi cura meglio quello per cui non vi è un compenso pecuniario.

Quindi io penso che per quanto riflette i carabinieri reali non vi sia nulla a fare.

Ma, lo ripeto, rispetto agli agenti forestali è indispensabile il provvedere onde compensarli di quanto perderanno in seguito alla legge che ora è in discussione.

In quanto all'osservazione dell'onorevole senatore Allieri, dopo la risposta che essa ha provocato, il ministro che parla si riconosce incompetente a pronunziare fra le contrarie sentenze che si sono manifestate dai preopinanti; egli si farà carico di riferirne al suo collega il guardasigilli, il quale, quando sarà il caso di rivedere il Codice penale, esaminerà pure se vi è qualche modificazione a fare rispetto al valore da darsi ai processi verbali degli agenti della polizia giudiziaria.

In seguito a questa riforma che toglie agli agenti della polizia giudiziaria il carattere di denunziatori prezzolati, si darà maggior peso alla loro denuncia.

Io però, ripeto, non posso sopra così delicato argomento, che dividere l'opinione di persone molto più sapute di me, se non che dichiarare la mia assoluta incompetenza.

**DE MARCHERITA, relatore.** L'ufficio centrale non intende entrare nella disamina del modo con cui convenga di fare il riparto delle gratificazioni, riparto il quale deve aver luogo in seguito alla nuova legge, la quale toglie agli accertanti ogni partecipazione nelle pene pecuniarie. Quello però che esso desidererebbe dal presidente del Consiglio sarebbe l'assicurazione sulla quale l'ufficio medesimo ha fatto assegnamento, che cioè verrà formato un regolamento per le gratificazioni, onde vi siano stabilite norme fisse e certe nella distribuzione delle medesime, e sia tolto così ogni sospetto di arbitrario, perchè questo sospetto potrebbe convertirsi in detrimento del servizio.

L'ufficio centrale non dubita che il signor presidente del Consiglio confermi la dichiarazione già fatta, di volere, cioè, come dissi, che per un regolamento approvato con decreto reale si faccia questa distribuzione delle gratificazioni. L'ufficio vi mette alquanto d'importanza, in quanto che solamente sulla fede che queste gratificazioni si distribuirebbero in dipendenza di un simile regolamento, egli avrebbe consentito a vedere privati gli accertanti dal compartecipare nelle pene pecuniarie, essendo esso d'avviso che questa compartecipazione nelle pene pecuniarie possa essere uno stimolo quasi necessario acciò siffatte pene abbiano realmente luogo.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** Mi dichiaro in colpa di dimenticanza. Nel rispondere all'onorevole relatore ommisi di ripetere ciò che io aveva detto all'ufficio centrale, cioè essere nell'animo del Ministero di stabilire per mezzo di decreto reale le norme in seguito alle quali verranno ripartite le multe a favore degli accertanti, e specialmente, ripeto, a favore degli agenti forestali.

**DE MARCHERITA, relatore.** L'ufficio centrale ringrazia il presidente del Consiglio per aver aderito alla sua istanza, nella quale non altrimenti insistette, se non perchè la crede importante pel bene del pubblico servizio.

**PRESIDENTE.** Dopo le date spiegazioni, non resta che mettere ai voti l'articolo ultimo della legge.

(È approvato.)

#### DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI CREDITI SUPPLEMENTARI AI BILANCI DEL 1851 E 1852.

**PRESIDENTE.** Se la Camera non dissente, io propongo di non passare allo squittinio segreto fino a che non sia compiuta la discussione delle altre due leggi, di cui testè si è approvata l'immediata discussione.

Le leggi riguardano l'approvazione di crediti supplementari in aggiunta ai bilanci passivi del 1851 e 1852. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1331.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questi progetti di legge, i quali devono subire una discussione contemporanea.

Se non vi è chi prenda la parola sul complesso delle leggi, porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Dovendo passare alla discussione degli articoli, io prego i signori segretari a voler dar lettura dei quadri A e B, seguendo lo stile usato in simili casi: se non si faranno opposizioni a ciascuno degli articoli che compongono questi quadri, s'intenderanno i medesimi tacitamente approvati.

Si procederà quindi senza più alla votazione degli articoli cui si riferiscono.

**QUARELLI e GIULIO**, segretari, danno lettura dei due quadri A e B. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1340, 1354.)

**PRESIDENTE.** Visto che la lettura dei quadri non ha dato luogo ad alcuna osservazione, io porrò ai voti l'articolo 1 della prima legge, così concepito:

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1851 per la complessiva somma di lire 1,275,446 57, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1850 e retro per la complessiva somma di lire 544,832 45, ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

Si passa ora agli articoli della seconda legge:

« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1852 per la complessiva somma di lire 4,226,748 18, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1851 e retro per la complessiva somma di lire 101,399 63, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro suddetto. »

(È approvato.)

In conformità dell'articolo 59 del nostro regolamento, la votazione di queste due leggi vuol farsi con un solo squittinio, perchè appunto quell'articolo ci dà una tale facoltà se trattisi di leggi relative a crediti supplementari e materie simili. Per conseguenza, dopo compiuto lo squittinio per la legge prima discussa, cioè quella per la ripartizione delle multe pecuniarie, si procederà ad un altro squittinio su queste due leggi unitamente.

Procedesi allo squittinio per appello nominale.

Risultato della votazione sulla legge per la ripartizione delle multe pecuniarie:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Votanti .....         | 50 |
| Voti favorevoli ..... | 43 |
| Voti contrari .....   | 7  |

(Il Senato adotta.)

**PRESIDENTE.** Prego i signori senatori di non abbandonare la Camera perchè devesi ancora procedere allo scrutinio sulle altre due leggi per crediti supplementari.

Procedesi all'appello nominale per lo squittinio segreto.

**PROGETTO DI LEGGE PER DIVIETO DI CONCEDERE TITOLI O GRADI A CHI NON NE È EFFETTIVAMENTE RIVESTITO; E PER IL DISSECCAMENTO DELLO STAGNO DI SAN GAVINO IN SARDEGNA.**

**PRESIDENTE.** Mentre si esamina il risultato dello squittinio, io concedo la parola al ministro dell'istruzione pubblica per una comunicazione del Governo.

**CERRARIO**, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega ministro delle finanze, due progetti di legge, uno per divieto di concedere titoli o gradi a chi non ne è effettivamente investito (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 133); l'altro relativo alla concessione fatta alla società dello stabilimento agrario Vittorio Emanuele pel disseccamento dello stagno di San Gavino in Sardegna. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1439.)

**PRESIDENTE.** Si dà atto della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e quindi distribuiti negli uffici.

Risultamento della votazione sulla legge per l'autorizzazione di crediti suppletivi:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Votanti .....         | 48 |
| Voti favorevoli ..... | 42 |
| Voti contrari .....   | 6  |

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.